

1. OGGETTO E FINALITÀ

Il presente documento rappresenta il Codice di Condotta per i Fornitori del Gruppo C.S.A. S.p.A. (in seguito anche *Società*) e ha lo scopo di coinvolgere i propri Fornitori nella costruzione di un ciclo di approvvigionamento sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.

2. APPLICABILITÀ

Il presente Codice si applica ai Fornitori del Gruppo C.S.A. S.p.A. unitamente a tutte le normative vigenti in Italia e ad integrazione di tutti i principi riportati nella Politica di Responsabilità Sociale (IST 131), nel Codice Etico (IST 172), nel MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001 N. 231 (PRO 79), disponibili sul sito www.csaricerche.com. Nello specifico si applica:

- a qualsiasi soggetto Fornitore di qualsiasi attività, bene o servizio a favore della Società.
- Inoltre, ogni Fornitore è responsabile di assicurare che il proprio personale e qualsiasi parte subfornitrice siano informati riguardo i principi riportati nel presente Codice di Condotta e nei sopra citati documenti e ne garantiscano l'applicazione.

3. PREMESSA

La Società svolge la propria attività di impresa in conformità alle leggi nazionali ed internazionali, alla normativa vigente applicabile e nel rispetto dei principi definiti nel Codice Etico. Adotta un modello di gestione volto alla prevenzione dei rischi ESG e al miglioramento continuo.

Richiede pertanto anche ai Fornitori di identificare e valutare gli impatti negativi della loro attività sui diritti umani, sull'ambiente e sulla condotta etica delle imprese, attuare adeguate misure preventive e di mitigazione dei rischi individuati, monitorare e valutare in continuo l'efficacia di delle misure adottate.

Richiede inoltre ai Fornitori di rispettare il presente Codice di Condotta, quale elemento importante nel processo di selezione e valutazione dei Fornitori stessi. La Società si aspetta che i Fornitori facciano propri i principi di comportamento riportati nel presente Codice di Condotta e nel Codice Etico, applicandoli lungo tutta la loro catena di approvvigionamento.

4. PRINCIPI E DISPOSIZIONI

4.1. CONFORMITÀ ALLE LEGGI E SEGNALAZIONI

Si richiede che i Fornitori rispettino la legislazione vigente.

I Fornitori devono sempre rispettare la normativa in vigore in Italia ed essere a conoscenza delle implicazioni di legge relative alla propria attività. Devono adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la Società possa essere coinvolta in attività illecite.

Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Società l'illecito professionale eventualmente commesso negli ultimi tre anni.

Segnalazione di sospette irregolarità

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del proprio personale mezzi e strumenti idonei, anche informatici, per segnalare eventuali sospette irregolarità o attività o comportamenti potenzialmente illeciti e/o illegali sul luogo di lavoro. Ogni segnalazione di tale tipo deve essere considerata strettamente riservata e trattata come tale dal Fornitore, che si impegna, altresì, a tutelare il personale segnalante da ogni forma di ritorsione.

Qualora il comportamento illecito fosse compiuto dal Gruppo C.S.A. S.p.A. la segnalazione può essere inviata all'indirizzo: <https://csaricerche.segnalazioni.net/> in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 24/2023, come previsto dalla IST 171 "WHISTLEBLOWING. Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite", disponibile sul nostro sito internet.

4.2. CONFORMITÀ E QUALITÀ DELLA FORNITURA

Si richiede che i Fornitori rispettino i requisiti contrattuali.

I Fornitori dovranno consegnare/erogare beni/servizi in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili; in conformità agli standard qualitativi specificati nei documenti contrattuali o nel presente Codice di Condotta; idonei per gli scopi per i quali beni aventi il medesimo tipo di descrizione verrebbero normalmente utilizzati e tali da mantenere le funzionalità e le prestazioni attese in base alle informazioni, alla documentazione e alle dichiarazioni fornite; nuovi alla data di consegna e non precedentemente utilizzati; esenti da difetti e da diritti di terzi; alla data di consegna, nei quantitativi, nelle modalità e prezzi specificati nell'ordine.

La Società potrà emettere delle variazioni d'ordine per alterare, modificare, omettere, aggiungere a, o altrimenti cambiare i beni ordinati o parte degli stessi, e il Fornitore dovrà eseguire tali variazioni.

I beni/servizi dovranno essere consegnati/erogati presso la sede della Società, a Rimini, via Al Torrente 22, se non diversamente specificato nell'ordine.

I Fornitori dovranno far sì che ciascuna consegna sia accompagnata, ove applicabile, da una bolla di consegna, che dovrà contenere come minimo le seguenti informazioni: il numero d'ordine, la data dell'ordine, il numero di colli e il loro contenuto e, in caso di consegna parziale, il saldo restante ancora da consegnare.

I beni dovranno essere consegnati durante il normale orario di lavoro della Società e non potranno essere considerati come accettati dalla Società fintantoché non avrà avuto a disposizione un tempo ragionevole per ispezionarli successivamente alla consegna ovvero, in presenza di un difetto nei beni, un periodo di tempo ragionevole dopo che tale difetto si sia palesato. Qualora i beni consegnati non fossero conformi alle disposizioni del Codice di Condotta o all'ordine, la Società potrà respingere i beni e chiedere la sostituzione dei beni o recuperare tutti i pagamenti effettuati al Fornitore.

I Fornitori dovranno risarcire/manlevare la Società rispetto a tutti i danni e le perdite riportati in relazione ai beni, per eventuali violazioni delle condizioni contrattuali e nella misura in cui la relativa passività, perdita, danno, lesione, costo o spesa sia stata causata da, si riferisca a o derivi dai beni consegnati dal Fornitore.

Il periodo di garanzia sarà pari a ventiquattro mesi dalla consegna o altro periodo di tempo indicato nell'ordine o altrimenti espressamente convenuto nel contratto.

4.3. CONFLITTI DI INTERESSI E DOVERI DI LEALTÀ E NON CONCORRENZA

I conflitti di interesse devono essere resi noti.

I Fornitori dovranno evitare qualsiasi interazione con il personale o soci della Società che possa essere in conflitto, o apparire in conflitto, con i migliori interessi della Società.

Nel caso in cui il Fornitore o personale del Fornitore abbia una relazione di parentela, o altro tipo di relazione, con un socio o personale della Società, che possa rappresentare un conflitto di interessi, il Fornitore dovrà comunicare tale circostanza alla Società.

Nel caso in cui, in riferimento a qualsiasi azione vincolata alla fornitura di beni o servizi, o che coinvolga altrimenti la Società, il Fornitore o personale del Fornitore abbia una relazione di parentela con un Pubblico Ufficiale, o altro tipo di relazione che possa rappresentare un conflitto di interessi, il Fornitore dovrà comunicare tale circostanza alla Società.

Ai Fornitori che prestano la propria attività a favore della Società è fatto divieto di svolgere attività in conflitto di interesse, fermo restando il rapporto di non esclusiva.

Tutti i conflitti di interesse, anche potenziale, devono essere resi noti per iscritto all'indirizzo segnalazioni.odv@csaricerche.com.

4.4. UTILIZZO DEI BENI DELLA SOCIETÀ

Si richiede un uso prudente e responsabile dei beni della Società.

Quando la prestazione di servizi, la fornitura di beni o comunque lo svolgimento delle proprie funzioni richieda l'uso di spazi, strutture, beni, forniture, attrezzature della Società e altri beni, i Fornitori sono tenuti a farlo in modo responsabile e a garantire che tali beni siano utilizzati per gli scopi previsti e da persone debitamente autorizzate.

4.5. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le informazioni della Società devono essere trattate con riservatezza.

I Fornitori devono salvaguardare il carattere riservato delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività svolte per la Società, anche se tali informazioni non sono specificatamente classificate come riservate e non riguardano in modo specifico la Società.

In tutti casi i Fornitori devono utilizzare le informazioni che ricevono o alle quali possono avere accesso in modo legittimo, per lo scopo specifico per cui sono ricevute o accessibili e nel rispetto delle leggi vigenti. La Società non tollera l'abusivo, disonesto, non autorizzato, illegale o improprio uso di qualsiasi informazione.

Tutti i documenti, registrazioni, e-mail, ecc. prodotti da o venuti in possesso del Fornitore durante lo svolgimento del rapporto, che contengono o rivelano informazioni confidenziali della Società o delle sue controllate, sono e rimangono di proprietà della Società. Questi, ed eventuali copie, saranno prontamente restituiti alla Società alla cessazione, per qualsiasi motivo, dell'incarico o del rapporto instaurato.

L'inadempimento all'obbligo di riservatezza costituirà grave inadempimento.

Le informazioni relative alle decisioni ed alle attività della Società devono essere mantenute riservate anche una volta terminato il rapporto in essere, sino a quando non diverranno di dominio pubblico.

La Società rispetta la privacy sia del suo personale che delle terzi parti, richiedendo, ottenendo e utilizzando le informazioni personali solo nella misura necessaria alla gestione efficace delle proprie operazioni e nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sulla protezione dei dati, come riportato nell'informativa ai sensi dell'art.13 del Reg(UE) 2016/679 disponibile sul sito internet www.csaricerche.com.

4.6. SICUREZZA INFORMATICA

Si richiede di adottare sistemi e misure di sicurezza informatica adeguati al proprio livello di rischio.

È richiesto il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati, nonché l'attuazione di un processo strutturato di identificazione e valutazione dei rischi.

I Fornitori dovranno implementare idonei controlli e misure tecniche e organizzative per gestire e mitigare i rischi informatici, assicurando un livello di protezione proporzionato alla criticità delle informazioni trattate.

I Fornitori sono inoltre tenuti a monitorare e gestire eventuali incidenti di sicurezza e a comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi incidente, vulnerabilità o non conformità in materia di sicurezza informatica che possa compromettere la riservatezza, l'integrità o la disponibilità dei dati.

4.7. REGISTRAZIONE ED ACCURATA ARCHIVIAZIONE

La documentazione contabile deve essere sempre veritiera, trasparente, tempestiva e completa.

I Fornitori non dovranno impedire, ritardare, sviare o comunque ostacolare la Società dalla corretta e tempestiva elaborazione di documenti contabili. L'alterazione o manipolazione di qualsiasi documento, in un modo che possa impedire la registrazione trasparente, accurata, tempestiva e completa sarà considerata infrazione grave agli adempimenti contrattuali nei confronti della Società.

Le fatture dovranno essere presentate in formato verificabile, nel rispetto delle vigenti norme di legge, dei principi contabili generalmente accettati e delle esigenze specifiche della Società e contenere le seguenti informazioni minime: nome, indirizzo e persona di riferimento del Fornitore, inclusi i dati di contatto (telefono, e-mail); data fattura; numero fattura; numero d'ordine (lo stesso indicato nell'ordine); indirizzo della Società; quantità; specifica dei beni forniti; prezzo (importo totale fatturato); valuta; importo delle tasse o dell'IVA; codice fiscale o partita IVA; condizioni di pagamento.

Le fatture dovranno essere emesse alla Società come indicato nell'ordine e inviate all'indirizzo di fatturazione specificato nell'ordine.

4.8. INCENTIVI COMMERCIALI E DIVIETO DI CORRUZIONE

Gli incentivi commerciali devono essere compatibili con la normativa e le pratiche di mercato vigenti.

In nessun caso i Fornitori dovranno mettere in atto una qualsiasi forma di corruzione o di tangente o comunque offrire alcun incentivo a qualsiasi socio o personale della Società o loro familiare al fine di ottenere o mantenere rapporto di business con essa.

I Fornitori devono rispettare le leggi anticorruzione applicabili in Italia.

In riferimento a qualsiasi azione vincolata alla fornitura di beni o servizi, o che coinvolga altrimenti la Società, il Fornitore non dovrà trasferire nessun bene o servizio di valore, direttamente o indirettamente, a qualunque Pubblico Ufficiale, al fine di ottenere qualsiasi beneficio o vantaggio improprio.

I rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione.

Omaggi, atti di cortesia e di ospitalità sono consentiti quando siano di modico valore ed in conformità alle leggi vigenti, e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

La corruzione è assolutamente vietata.

In nessuna circostanza la Società giustificherà l'offerta o l'accettazione di tangenti o di qualsiasi altra forma di pagamento illegittimo.

4.9. DIRITTI UMANI

La Società promuove parità, diversità e inclusione; sostiene la creazione di un ambiente di lavoro gradevole, in cui tutti siano trattati con dignità e rispetto, privo di molestie e discriminazioni, prepotenze, razzismo o violenza o ingiustizie

La Società gestisce il proprio personale in modo obiettivo, offrendo pari opportunità, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, generazionale, di lingua, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nel rispetto di leggi, regolamenti e direttive vigenti e chiede che i propri Fornitori facciano altrettanto.

I Fornitori non sottoporranno nessuna persona a discriminazione nel mondo del lavoro, in relazione ad assunzione, salario, benefici, piani di carriera, disciplina, licenziamento o pensionamento, in base a sesso, razza, religione, età, disabilità, orientamento sessuale, nazionalità, opinione politica, oppure origine sociale o etnica.

I Fornitori devono trattare il proprio personale con rispetto e dignità. Non è tollerata alcuna forma di abuso, coercizione, bullismo o molestia di tipo sessuale, fisico, psicologico o altro. Dovranno essere altresì evitati comportamenti o espressioni che possano turbare la sensibilità della persona.

La Società si aspetta che i propri fornitori adottino procedure atte garantiscano un luogo di lavoro rispettoso e sicuro:

- Mettano a disposizione del proprio personale e della catena di fornitura un ambiente lavorativo privo di molestie verbali, fisiche o mentali (comprese le molestie sessuali) e di trattamenti discriminatori, violenti, sgradevoli o inumani.
- Offrano compensi equi (p.es. salario minimo o salario legale, orario di lavoro max, giorni di riposo) senza discriminazioni e conformi alle leggi e normative sul lavoro locali.
- Rispettino la libertà del proprio personale di associarsi, formare e aderire a organizzazioni e contrattare collettivamente.
- Offrano al personale pari opportunità basando le decisioni lavorative, tra cui assunzione, inserimento, promozioni, sviluppo, formazione e retribuzione, su qualifiche, esperienze, capacità e potenziale delle singole persone, senza distinzioni per nessuno dei motivi di discriminazione precedentemente citati.
- Sostengano e favoriscano un ambiente lavorativo inclusivo e favorevole alla diversità.
- Proteggano il personale da ogni forma di ritorsione.

La discriminazione comprende i trattamenti ostili sulla base di razza, presunta etnia, ascendenza, origine etnica, cittadinanza, credo, colore, religione, età, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere, stato civile o familiare, disabilità fisica o mentale, credo politico, affiliazione o attività politica, condizione sociale, fonte legale di reddito, associazione, stato militare, dati genetici o condanna di amnistia.

La Società promuove la tutela dei diritti umani.

La Società sostiene la stabilità occupazionale del personale impiegato e gestisce le sue attività nel rispetto del quadro normativo della tutela dell'ambiente di lavoro e della sicurezza del proprio personale e dei terzi.

I Fornitori sono tenuti a stipulare contratti di lavoro regolari. Eventuali lavoratori provenienti da Paesi Terzi dovranno essere in possesso del permesso di soggiorno non scaduto.

I Fornitori sono tenuti a garantire al proprio personale il diritto alla libertà di associazione e l'applicazione della contrattazione collettiva del settore di riferimento, in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti vigenti, in riferimento anche a orario di lavoro, lavoro straordinario, retribuzione e contributi previdenziali e assicurativi, permessi, ferie e malattia. Il Fornitore si impegna, inoltre, a fornire opportunità di formazione e di istruzione al proprio personale.

Il Fornitore applica al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

La Società si aspetta che i propri fornitori adottino procedure atte a tutelare i diritti umani nello svolgimento delle proprie attività e lungo la propria catena del valore:

- Non siano coinvolti in forme di neo-schiavitù, traffico di esseri umani o attività che lo favoriscano, tra cui l'utilizzo di lavoro forzato, asservito, coatto, in catene o carcerario a qualunque livello della catena di fornitura e indipendentemente dai costumi locali.
- Non costringano al lavoro né reprimano le denunce di abusi con minacce di ritorsione a qualunque livello della catena di fornitura.
- Non siano coinvolti nella pratica del lavoro infantile.
- Consentano al proprio personale di lasciare liberamente la propria posizione e di concludere il rapporto di lavoro con un adeguato preavviso.
- Non subordinino l'assunzione del personale alla consegna di permessi di lavoro o documenti di identità emessi dal governo.
- Ottemperino alle leggi e alle normative applicabili contro la neo-schiavitù e il traffico di esseri umani; e siano chiari e trasparenti sulle pratiche, politiche e procedure di assunzione in relazione alla neo-schiavitù e adottino misure coerenti e proporzionate al proprio settore, dimensione e portata operativa.

4.10. SALUTE E SICUREZZA

La Società promuove un ambiente di lavoro rispettoso, sano e sicuro.

I Fornitori dovranno fornire un ambiente di lavoro sano e sicuro per prevenire incidenti e danni alla salute.

La Società è in possesso del Certificato di Sistema di Gestione Sicurezza e Salute dei Lavoratori in conformità alla norma UNI EN ISO 45001, i Fornitori che non ne siano in possesso, si obbligano a conformarsi ai principi.

Si richiede il rispetto delle norme comportamentali di sicurezza nel caso di accesso alle sedi aziendali.

Il Fornitore che svolge attività presso i locali di lavoro della Società deve attenersi alle disposizioni riportate in IST 119, disponibile sul sito www.csaricerche.com ed in particolare:

- concordare preventivamente con il referente per la Direzione della Società la data dell'esecuzione delle attività previste contrattualmente, al fine di riferire le informazioni necessarie al personale Responsabile di Area/funzione che coordinerà l'attività dei lavoratori della Società e dei lavoratori del Fornitore;
- provvedere, all'ingresso presso i locali della Società a opportuno riconoscimento presso le strutture di segreteria e/o accettazione;
- rispettare scrupolosamente le disposizioni impartite dai referenti della Società (RSPP e/o personale Responsabile di Area/funzione) in relazione ai rischi generali e specifici, nonché le disposizioni relative alle attività specifiche adottate dalla ditta di appartenenza;
- prima dell'inizio dei lavori deve attuare tutte le misure di sicurezza previste dalla Società (indicate dal RSPP e/o personale Responsabile di Area/funzione);
- adottare provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale della Società;

- adottare idonee misure di sicurezza per la propria attività, compreso l'utilizzo dei necessari dispositivi di protezione individuale.

4.11. AMBIENTE

La Società promuove il rispetto della normativa in materia ambientale.

La Società mira a realizzare un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e si aspetta che tutti i Fornitori rispettino le norme ambientali vigenti.

La società è Certificata alla Gestione Ambientale ai sensi della normativa UNI EN ISO 14001, i Fornitori che non ne siano in possesso, si obbligano a conformarsi ai principi.

La Società si impegna, e richiede a tutti i Fornitori di impegnarsi attivamente a ridurre l'impatto ambientale delle operazioni poste in essere. Tutte le attività che hanno potenziali effetti nocivi sulla salute delle persone e/o dell'ambiente devono essere adeguatamente gestite, misurate, controllate e trattate prima del rilascio di una qualsiasi sostanza nell'ambiente. Il Fornitore è tenuto, quindi, a monitorare e controllare gli impatti prodotti dalla propria attività d'impresa sul territorio e ad adeguarsi ai requisiti normativi sia per la gestione dei rifiuti, garantendone ove possibile il riciclo, recupero e/o riutilizzo o lo smaltimento in siti idonei, che per i consumi idrici e di risorse naturali, adottando misure cautelari a favore di una gestione consapevole.

Il Fornitore si impegna altresì a predisporre sistemi per prevenire o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (di scope 1, 2 e 3) e/o gli scarichi di agenti inquinanti (nell'aria e nelle acque marine, superficiali e sotterranee) al fine di limitare l'impatto ambientale della propria attività d'impresa e della propria catena di fornitura.

4.12. ADESIONE AL CODICE DI CONDOTTA E DUE DILIGENCE

La Società richiede ai Fornitori l'accettazione del presente Codice di Condotta.

Accettazione e rispetto rigoroso del presente Codice è parte integrante della gestione e valutazione dei Fornitori. In accordo con l'approccio basato sul rischio, ai Fornitori potrebbe essere richiesto di fornire specifiche o ulteriori credenziali di integrità e di rispettare misure aggiuntive in conformità con i requisiti del presente Codice.

La Società richiede altresì di assicurare che nella propria catena di fornitura non avvengano pratiche contrarie ai principi e requisiti del presente Codice.

Processo di due diligence

Durante il processo di inserimento e comunque periodicamente, la Società svolge una due diligence in relazione ai propri fornitori.

Il processo di inserimento prevede una verifica delle attività, del Paese, della reputazione e delle pratiche di sostenibilità, etiche (incluse pratiche contro la schiavitù e la tratta di essere umani) nonché pratiche di salute e sicurezza, sicurezza informatica, riservatezza dei dati e tutela dei dati personali, se pertinenti.

Il processo di due diligence può prevedere verifiche del fornitore tramite sistemi e database, questionari, certificazioni online, e indagini sul campo. L'esito della due diligence può influenzare la tipologia, la quantità e il mantenimento stesso del rapporto commerciale in essere.

Ogni violazione del Codice di Condotta (IST 169) e del Codice Etico (IST 172) o la commissione di un reato presupposto ai sensi del D.Lgs 231/2001 comporterà l'adozione di provvedimenti commisurati alla gravità della violazione, nei casi più gravi determinerà la soluzione ipso iure del contratto stesso.

Rimini ____/____/____

Il fornitore

Il Gruppo C.S.A. S.p.A.